

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS

R O M A

R.G. N. 6412/2019

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei prof.ri:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
Ablondi	Lucia	
Bellantoni	Ivana	
Bonfiglio	Angelo	
Caiazza	Emilia	
Carnevale	Mariadonata	
D'Alessio	Giovanna	
Di Gruccio	Elsa	
Di Leva	Rosa Roberta	
Di Ruocco	Domenico	
Fabbrocino	Elvira	
Faraci	Antonina	
Ferrara	Ida	
Fiorillo	Giovanni	
Gasperat	Anna laura	
Guardascione	Monica	
Maltese	Lucia	
Martani	Rita	
Miglionico	Vincenza katia	
Mitrano	Rosamaria	
Moscillo	Daria	
Pappalardo	Margherita	
Patti	Ignazio Stefano Martino	
Peluso	Maria Carmina	
Pinto	Carmina Laura Giovanna	
Rogliano	Mariangela	
Romano	Antonio	
Santoro	Fiorella	
Signorile	Teresa	
Urzini	Rita	

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

tutti rappresentati e difesi – come da mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc.), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI del prof. Antonio Libardi

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: **A)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e protocollo sconosciuti, siccome non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale ed appreso soltanto con le operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023, con il quale il Ministero resistente rettificava la graduatoria definitiva del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 (pubblicato nella GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 90 del 24 novembre 2017); **B)** di qualsiasi altro premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti

NEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO FINALIZZATO ALL'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: **A)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale il Ministero resistente approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso *de quo*; **B)** del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019; **C)** dei verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti; **D)** del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; **E)** dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; **F)** del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso *de quo*, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019; **G)** del provvedimento del Ministero resistente, di data e protocollo sconosciuti, recante adozione del software per la gestione informatizzata del concorso *de quo*; **H)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018; **I)** del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; **L)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018; **M)** della nota dirigenziale della Direzione

generale per il personale scolastico, prot. n. 41127 del 18 settembre 2018; **N)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1105 del 19 luglio 2018; **O)** delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta; **P)** del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata; **Q)** del D.M. 3 agosto 2017 n. 138; **R)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017; **S)** del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015; **T)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018; **U)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale *de qua* e, quindi, ad essere ammessi allo svolgimento della prova orale;

CONSEQUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive;

NONCHÉ, CON PLURIMI MOTIVI AGGIUNTI RITUALMENTE PROPOSTI, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, recante approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso *de quo*, e delle successive rettifiche pubblicate.

FATTO

I fatti di causa sono già stati ampiamente illustrati nel ricorso introduttivo del giudizio e nei precedenti motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria definitiva e le successive rettifiche relative alla procedura selettiva indetta con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 per il reclutamento di dirigenti scolastici, oltre ad essere evidentemente noti a codesto ecc.mo Tribunale anche in considerazione della rilevanza del massivo contenzioso sorto in ordine a tale vicenda.

In estrema sintesi, si rileva che i ricorrenti, muniti dei requisiti di ammissione, partecipavano alla suddetta tornata concorsuale ma, a seguito del mancato superamento della prova scritta, venivano esclusi e, pertanto, insorgevano avverso le operazioni di correzione svolte dalle Commissioni esaminatrici, impugnando, dapprima, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale in una a tutti gli atto endo-procedimentali ed ai provvedimenti presupposti, e, successivamente, tutti gli atti consequenziali adottati a conclusione dell'*iter* selettivo, ivi compresi i decreti di nomina ed assegnazione dei candidati alle sedi di servizio.

Essi, quindi, sollevavano plurime censure di legittimità che investivano le modalità di valutazione delle prove, la composizione della Commissione esaminatrice, i criteri di attribuzione dei punteggi, contestando anche l'assenza di condizioni organizzative sufficienti a garantire la trasparenza, la *par condicio* e la regolarità della procedura selettiva.

In particolare, giova sinteticamente rilevare che – tra l'altro – venivano mossi rilievi non soltanto avverso la griglia di valutazione, siccome adottata da parte della Commissione esaminatrice costituitasi con la presenza di componenti

versanti in condizioni di oggettiva incompatibilità, ma veniva altresì eccepita la grave, manifesta, irragionevole ed inspiegabile violazione dei principi di omogeneità nella formulazione dei giudizi, che erano sintomo di un uso sviato della funzione.

Con successivi motivi aggiunti, poi, i ricorrenti segnalavano ulteriori anomalie a conferma dei vizi già introdotti in giudizio, che erano stati riscontrati a seguito dell'acquisizione dei compiti e delle schede di correzione inerenti ai candidati idonei; documentazione invero ottenuta soltanto in esecuzione di pronunce favorevoli emesse in un'ulteriore serie di giudizi proposti avverso il mancato riconoscimento dell'accesso agli atti *ex lege* 241/1990.

Con ulteriori motivi aggiunti, poi, i ricorrenti integravano le deduzioni e le eccezioni mosse alle operazioni concorsuali all'esito dell'acquisizione, ancorché non esaustiva, del codice sorgente e del flusso dei dati generati dalla piattaforma informatica, anch'essi ottenuti soltanto in esecuzioni di pronunce di condanna all'ostensione dei documenti *ex lege* 241/1990.

Infine, sempre con motivi aggiunti, venivano impugnati i provvedimenti di rettifica della graduatoria definitiva, nelle more pubblicati dal Ministero resistente, ai fini della procedibilità della domanda, come da orientamento granitico di codesto ecc.mo Tribunale formatosi proprio con riferimento alla vicenda concorsuale di cui è causa (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 12 aprile 2022 n. 4425. In termini, *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 29 novembre 2021 n. 12326, 22 novembre 2021 n. 12039, 17 novembre 2021 n. 11861, 9 novembre 2021, n. 11512, 5 novembre 2021, n. 11363, 4 novembre 2021, n. 11314, 13

ottobre 2021, 10536, 31 marzo 2021, n. 3902, 16 marzo 2021 n. 3196, 24 febbraio 2021 n. 2271).

* * * * *

Da ultimo, accadeva che i ricorrenti potevano avvedersi dell'avvenuta adozione di un ulteriore provvedimento di rettifica della graduatoria concorsuale, venendo a conoscenza di tale circostanza soltanto nel mese di agosto 2022 allorquando il Ministero resistente effettuava le operazioni di nomina per l'a.s. 2022/2023.

In data 17 agosto 2022 (**doc. 1**), infatti, veniva pubblicato l'elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali, ove figurava anche la prof.ssa Bianca Del Regno, che era stata riammessa in graduatoria con un provvedimento in autotutela che, tuttavia, non era stato precedentemente comunicato, siccome non pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente.

Si rende pertanto opportuno impugnare anche detta ulteriore determinazione implicita per evidenti ragioni di procedibilità della domanda, tenuto conto che, ancora una volta, nel rideterminarsi sugli atti della procedura, il Ministero resistente non procedeva ad una complessiva rivisitazione in autotutela degli esiti del concorso nonostante le evidenti e più volte denunciate anomalie nella gestione della procedura selettiva di cui è causa.

Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto già ampiamente rappresentato, dedotto ed eccepito nel ricorso e nei motivi aggiunti già proposti, al fine di integrare le difese alla luce della documentazione solo di recente acquisita, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono ulteriori motivi

aggiunti, chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ESERCIZIO INCONGRUO DEI POTERI DI AUTOTUTELA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da vizi di illegittimità derivata, laddove recepiscono gli esiti della selezione, ribadendo implicitamente l'esclusione dei ricorrenti.

Con ogni evidenza, i candidati esclusi hanno interesse all'impugnazione di tali determinazioni ai fini della procedibilità della domanda giudiziale proposta secondo un costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale

Sul punto, infatti, occorre considerare come l'Amministrazione resistente, sollecitata a rettificare la graduatoria definitiva in esecuzione di alcune pronunce giudiziali, non abbia espletato una doverosa attività di riesame complessivo degli esiti del concorso affrontando i numerosi vizi riscontrati.

Come già rappresentato nei precedenti scritti difensivi, le operazioni di correzione si sono connotate per valutazioni oggettivamente arbitrarie e irrazionali, prive di qualsiasi giustificazione logica, che non sono niente affatto episodiche, ma invece riguardano un numero consistente di elaborati presentati da candidati risultati idonei, dando così conto di una sostanziale violazione dei parametri di oggettivizzazione del giudizio di cui si era dotata la stessa Commissione esaminatrice.

Inoltre, all'esito dell'acquisizione del codice sorgente del software utilizzato per la gestione del concorso e del flusso dei dati generato, sono emerse evidenti anomalie nel funzionamento del *software* che dimostrano come tale procedura informatizzata non abbia fornito adeguate garanzie di efficacia, imparzialità e trasparenza delle operazioni.

Per evidenti ragioni di sinteticità degli scritti difensivi ex art. 3 cod. proc. amm., si rinvia espressamente a quanto già ampiamente argomentato, dedotto ed eccepito nel ricorso e nei plurimi motivi aggiunti proposti.

Al riguardo, si insiste per la richiesta di una compiuta istruttoria sull'attività concorsuale posta in essere, al fine di far riesaminare ad un organismo terzo, imparziale e competente, gli elaborati presentati dai candidati idonei e dai ricorrenti onde valutare in comparazione l'utilizzo del metro di giudizio adottato sulle risposte fornite.

Ma non solo. Si rende altresì opportuno espletare un'attenta attività di verifica tecnica sul funzionamento della piattaforma informatica in considerazione delle anomalie evidenziate nella perizia di parte allegata agli atti.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che è dovuto il contributo unificato nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 5 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 5 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 26/10/2022 15:39:57

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 9530/2022 del 28 novembre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6412/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".